



Cell.: 328 8969488
Posta elettronica: ing.nuvoli@gmail.it
P.E.C.: studioingegneria.marconuvoli@pec.it
P.IVA: 02857320903

Comune di ALGHERO Provincia di Sassari

**OGGETTO: SP 55/BIS: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA' SANTA MARIA LA PALMA.
CUP: I11B20000210003 CIG: Z18353280A**

Il sottoscritto Marco Nuvoli dottore ingegnere, nato a Sassari (SS) il 18 gennaio 1970; residente a Sassari nella via SV Baddelonga, 75, avente studio professionale in Sassari nella via Principessa Maria al civico 63, tel./fax 079.4925934 – cell. 328.8969488 ed iscritto all'albo professionale degli Ingegneri delle Province di Sassari ed Olbia, Sezione A – Settore a, b, c al N° 1557 in data 11 febbraio 2002; codice fiscale NVL MRC 70A18 I452C, in qualità di amministratore unico della società Dott. Ing. Marco Nuvoli – Studio di Ingegneria srls con sede legale nella via Veronese al civico 8 del Comune di Sassari, avente partita IVA n. 02857320903, su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Sassari – Settore VI – Viabilità Nord Ovest ha redatto il presente Relazione interdisciplinare per la variazione al PRG vigente.

1. Introduzione:

La presente relazione interdisciplinare, parte integrante e sostanziale della Variante Urbanistica al P.R.G. vigente e della Variante P.R.G in ottemperanza alla D.G.R. 14/46 del 23.03.2016, è stata redatta con l'obiettivo di modificare la destinazione urbanistica in un'area non più rispondente alle esigenze di programmazione urbanistica di sviluppo del territorio comunale e in cui si dovrà realizzare una rotatoria per ottenere un maggiore livello di sicurezza rispetto al preesistente incrocio a raso.

La zona interessata dalla presente variante ricade su aree classificate nella zonizzazione del PRG VIGENTE in zona "C" sottozona "C2", si rende pertanto necessario variare la destinazione urbanistica dell'area sulla quale realizzare l'intervento, da zona "C" sottozona "C2" a zona "Viabilità di Piano".

La presente variante urbanistica si compone dei seguenti elaborati:

- Tavola 1.0: STATO ATTUALE- RILIEVO;
- Tavola 2.0: STATO DI PROGETTO;
- Tavola 3.0: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO;

- Tavola 4.0: SEGNALETICA;
- Allegato 01: Relazione interdisciplinare – Variante non sostanziale al PRG vigente;
- Allegato 02: Rapporto preliminare ambientale – Variante non sostanziale al PRG vigente.

PARTE I - DEFINIZIONE DEL QUADRO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO DI RIFERIMENTO:

L'elaborazione della presente Variante non sostanziale (art. 23 L.R. n. 1 del 11/01/2019) allo strumento Urbanistico vigente del Comune di Alghero, trova fondamento ed è regolamentata dalla seguente normativa vigente:

livello nazionale

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Legge 17.08.1942, n. 1150 s.m.i. – legge urbanistica.
- Legge 06.08.1967, n. 765 s.m.i. – modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 1150/1942.
- Legge 19.11.1968, n. 1187 s.m.i. – modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 1150/1942.
- Legge 07.08.1990, n. 241 s.m.i. – nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Legge 09.01.1991, n. 10 s.m.i. - norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell'energia;
- Legge 26.10.1995, n. 447 s.m.i. – legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 01.03.1991 – limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.P.C.M. 14.11.1997 – determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. 05.12.1997 – determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 – regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i. – testo unico sull'edilizia;
- Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 s.m.i. – codice dei beni culturali e del paesaggio;
- D.Lgs. 19.08.2005, n. 194 s.m.i. – attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 192 s.m.i. – recepimento della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia;
- Decreto Legislativo 29.12.2006, n. 311 s.m.i. – disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs



192/2005;

- Decreto 22.01.2008 n. 37 s.m.i. – regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Decreto Ministeriale 26.06.2009 s.m.i. – linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 s.m.i. – norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 16.01.2008, n. 4 s.m.i. – ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 152/2006;
- Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128 s.m.i. – modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n. 69.
- Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 s.m.i. – attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- D.P.R. 19.10.2011, n. 227 – regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;
- Decreto Legge 04.06.2013 n. 63, convertito con modificazioni in Legge 03.08.2013 n. 90 s.m.i. in materia di prestazione energetica degli edifici;
- Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 - riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, s.m.i.;
- Decreto ministeriale 11/03/1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Decreto Ministeriale del 14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni
- Decreto Ministeriale n° 17 del 17/01/2018 - Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” -Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

livello regionale

- Decreto Presidente G.R. 01.08.1977, n. 9743/271 – norme sugli standards urbanistici.
- Decreto Presidente G.R. 25.11.1978, n. 144.
- Circolare Assessore EE.LL. 23.03.1978, n. 2A.



- Decreto Presidente G.R. 25.11.1980, n. 104 – modifiche al decreto n. 144/1978;
- Circolare Assessore EE.LL. 18.09.1980, n. 4099/U;
- Decreto Assessore EE.LL. 20.12.1983, n. 2266/4 – norme sugli standards urbanistici;
- Circolare Assessore EE.LL. 10.08.1984, n. 1;
- Legge Regionale 23.10.1985, n. 23 s.m.i. – norme regionali di controllo dell'attività urbanistico-edilizia;
- Legge Regionale 22.12.1989, n. 45 – norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;
- Circolare Assessore EE.LL. 25.10.1990, n. 6/U;
- Legge Regionale 01.07.1991, n. 20 – norme integrative alla L.R. 45/1989;
- Decreto Presidente G.R. 03.08.1994, n. 228 – direttive zone agricole;
- Legge Regionale 12.08.1998, n. 28 – norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348;
- Legge Regionale 13.10.1998, n. 29 – tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000 n. 55/108 e allegati "indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica";
- Legge Regionale 22.04.2002, n. 07 – art. 31 disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali;
- Circolare Assessore EE.LL. 07.05.2002, n. 16127;
- Allegato alla Delibera di G.R. n. 15/14 del 14.05.2002 "Verifica di coerenza della pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali. Direttive procedurali ed indirizzi politico amministrativi (L.R. 22.04.2002, n. 7 – articolo 31)"
- Legge regionale 25.11.2004, n. 8 – norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale;
- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con Decreto Presidente G.R. n. 82 del 07.09.2006;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (P.A.I.) approvato con Decreto Presidente G.R. n. 67 del 10.07.2006 e aggiornato con Decreto Presidente G.R. n. 35 del 21.03.2008;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/9 del 08.07.2005- criteri e linee guida sull'inquinamento acustico;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 – direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale" e disposizioni in materia di acustica ambientale;
- Legge Regionale 12.06.2006, n. 9 – conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 04/04/2006 – Piano tutela delle acque;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 – Disciplina regionale degli scarichi.
- Deliberazione di G.R. n. 33/2 del 16.07.2009 “L.R. 22.12.1989, n. 45, artt. 31 e 32 - ricostituzione Comitato tecnico regionale per l’urbanistica”;
- Legge regionale 23.10.2009, n. 4 – disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.2012 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- Legge Regionale 17.11.2010, n. 15 s.m.i. – disposizioni in materia di agricoltura;
- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della Legge 183/1989, e adottato in via preliminare con Delibera n.1 del 31.03.2011 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna;
- Deliberazione di G.R. n. 12/21 del 20.03.2012 - Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna;
- Legge Regionale 23.04.2015, n. 8 – norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio;
- Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 Art. 23 – Modifiche all’art. 20 della L.R.45 del 1989.

2. Quadro di riferimento procedurale.

Ai sensi della vigente disposizione legge regionale 11.01.2019 n. 1 art. 23 con cui sono state apportate le modifiche all’art. 20 della L.R.45 del 1989 sopra richiamate, la presente Variante non sostanziale allo strumento Urbanistico vigente viene adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale, e nei successivi quindici giorni trasmessa alla Regione con la deliberazione consiliare unitamente ai relativi allegati, inclusivi di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all’allocazione delle relative previsioni insediative, al rispetto degli standard.

Entro il termine di quindici giorni la Regione può segnalare al Comune la necessità di sottoporre la variante al procedimento ordinario previsto dai commi dall’1 al 20 (L.R. 1/2019), per quanto compatibili.

Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 29 (L.R. 1/2019), la variante non sostanziale è depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune. Ai fini della piena conoscibilità la variante, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet istituzionale del comune. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS chiunque può



prendere visione della variante e presentare osservazioni in forma scritta.

Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 31 (L.R. 1/2019), la variante è approvata, previo esame delle osservazioni pervenute, con deliberazione del consiglio comunale pubblicata unitamente ai relativi allegati nel sito internet istituzionale del comune e per estratto sul BURAS.

Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione della variante non sostanziale, unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in formato cartaceo e digitale.

In caso di sottoposizione alla VAS della variante non sostanziale si applica il procedimento ordinario previsto dai commi dall'1 al 20 (L.R. 1/2019), per quanto compatibili."

3. Quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio:

Gli obiettivi, le scelte e le azioni alla base della variante urbanistica proposta, devono essere coerenti con gli obiettivi, le scelte e le azioni dei piani e programmi che delineano e definiscono il quadro di riferimento pianificatorio e sovraordinato nel quale la variante si inserisce.

I piani e programmi che definiscono detto quadro di riferimento sono stati suddivisi in due categorie in relazione al livello di operatività:

- piani e programmi a scala nazionale e regionale
- piani e programmi a scala comunale, intercomunale e provinciale.

PIANI O PROGRAMMI A SCALA NAZIONALE E REGIONALE		
PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI ATTUAZIONE
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	L.R. n. 8/2004 D.Lgs 42/2004	Approvato con D.G.R. n. 36/7 del 5.9.2006
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO UNICO REGIONALE (PAI)	art. 17 Legge 183/1989 D.L. 180/1998	Approvato con D.P.G.R. n.35 del 21.03.2008
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SARDEGNA	D.Lgs. 152/2006	D.Lgs n. 4/2008
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE	art. 44 D.L.gs 152/1999 art. 2 L.R. 14/2000	Approvato con D.G.R. n. 14/16 del 04.04.2006
PIANO DI PREVENZIONE, CONSERVAZIONE E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE IN SARDEGNA	art. 6 D.Lgs. n. 351/1999	Approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005
PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE	D.Lgs. 112/1998	Adottato con D.G.R. n. 34/13 del 02.08.2006
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI	L.R. 21/2005	Adottato con D.G.R. n. 30/44 del 02.08.2007
PIANO FORESTALE AMBIENTALE REGIONALE	art. 3 D.Lgs. 227/2001	Adottato con D.G.R. n. 53/9 del 27/12/2007
PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI	art. 17 Legge 183/1989	Adottato con Delibera Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regionale Delibera n.1 del 07.07.2015
PIANO STRALCIO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - PIANO STRALCIO DIRETTORE DI BACINO REGIONALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE		Approvato con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza idrica in Sardegna n. 334 del 31.12.2002
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE	L.R. 30/1989 D.G.R. 47/12 del 05.10.2005	Approvato con D.G.R n. 37/14 del 25.09.2007
PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI	Legge 129/1963	Approvato con D.G.R. n. 32/2 del 21/07/2006.
PIANO GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA	D.Lgs 152/2006 Legge 13/2009	Adottato con Delibera Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 25.02.2010

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE	Approvato con D.G.R. n. 39/15 del 05.08.2005
---	--

PIANI O PROGRAMMI A SCALA COMUNALE, INTERCOMUNALE E PROVINCIALE		
PIANO O PROGRAMMA	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATO DI ATTUAZIONE
Piano Regolatore Generale (P.R.G.)		Decreto Assessoriale della RAS n. 1427/U del 5/11/1984
Variante P.R.G.		D.G.R. 14/46 del 23.03.2016
Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo alla variante al PRG di Adozione del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero (P.C.V.B.)"		Deliberazione n. 8 del 06.11.2018
PAI - Studio di dettaglio per l'adeguamento degli strumenti urbanistici c. al Piano Assetto Idrogeologico		Delibera Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/201
ID_03_2006 - Variante al P.R.G. da sottozona C2 a D2bis "Cantina Santa Maria La Palma"		Delibera CC n. 20 del 29/05/2006 approvazione definitiva variante
ID_58_2009 - Variante al P.R.G. da sottozona G8 (aeroportuale) a sottozona E1 (agricola appoderata) integrata con il Piano di rischio dell'aeroporto		Delibera approvazione definitiva n. 16 del 22.04.2009
ID_27_2012 - Variante non sostanziale al Piano di lottizzazione C1 Carrabuffas - Comparto B		Deliberazione Commissariale N° 19 del 23.05.2012
ID_45_2012 - Variante al PRG relativa al completamento della nuova strada Sassari- Alghero 1° lotto - circonvallazione di Alghero - tratto innesto S.S. 127/BIS - innesto S.S. 292		Delibera C.C. n. 18 del 22/11/2012 approvazione definitiva variante PRG
ID_66_2017 - Variante al PRG Integrazione Regolamento Edilizio Art. 169 (mobilità elettrica)		Delibera n. 78 del 28/12/2017 adozione definitiva
ID_02_2017 - Variante al P.R.G., in attuazione della sentenza TAR Sardegna n. 768/2015, integrazione disciplina urbanistica terreni Cuguttu, proprietà Novelli		Delibera CC n. 77 del 28/12/2017 approvazione definitiva

PARTE II – PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

4. Strumenti urbanistici vigenti

Il P.R.G. di Alghero è stato approvato con Decreto Assessoriale della RAS n. 1427/U del 5/11/1984.

Dalla data di approvazione ad oggi si sono susseguite varianti che hanno coinvolto destinazioni d'uso puntuali e corretto errori materiali. Tali variazioni hanno prevalentemente coinvolto il territorio urbanizzato. Dal 1997 è in formazione un nuovo strumento urbanistico in adeguamento, prima ai Piani territoriali paesistici, poi al nuovo Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.

L'ultima variante al P.R.G. riscontrata è quella approvata dalla D.G.R. 14/46 del 23.03.2016 alla quale si son susseguiti gli iter di approvazione dello Studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, relativo alla variante al PRG di Adozione del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero (P.C.V.B.)" Approvato con deliberazione n. 8 del 06.11.2018 e lo Studio di dettaglio per l'adeguamento degli strumenti

urbanistici, al Piano Assetto Idrogeologico in cui si è preso atto della integrazione elaborati studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica dell'intero territorio comunale (delibere cc. n. 68/2017 e n. 16/2018) con gli elaborati medesimo studio dell'area stralcio "Bonifica Nurra", approvato dal distretto idrografico con deliberazione n. 8/2018, mediante la Delibera Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/2019.

PARTE III – VARIANTE URBANISTICA PROPOSTA

5. Descrizione dello stato attuale dell'area:

Il progetto riguarda l'opera di adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione viaria tra la la SS 291, la SP 55/bis e la comunale per S.M. La Palma. Nel caso delle prime due si tratta di una viabilità di scorrimento ad alta frequentazione di collegamento nel periodo estivo ad elevata velocità di percorrenza, mentre nel caso della terza si tratta di una viabilità di quartiere a servizio della loc. Santa Maria La Palma (1000 abitanti).

L'intersezione è caratterizzata da un incrocio a raso regolato da un sistema semaforico, costituito da quattro rami principali, perpendicolari tra loro. Il sedime di intervento è pianeggiante, con una quota di poco superiore a quella del livello del mare. La strada Statale 291 della Nurra che confluisce nella strada Provinciale 55 bis, costituisce, in quel tratto, il principale collegamento ad importanti siti naturalistici, che mostra, quindi, elevate punte di traffico nel periodo estivo, anche a causa della presenza di numerosi B&B e agriturismo e spiagge distribuendo la mobilità nel lungomare.

La S.P. 55 bis è oggi percorsa con una velocità media spesso superiore a quella di progetto, e nonostante la sua geometria d'asse (livellette e raggi di curvatura) sia tale da consentire adeguata sicurezza, proprio in relazione alla sua funzione di collegamento extraurbano, la presenza di alcune intersezioni a raso impongono misure localizzate di **traffic calming**, per garantire la sicurezza passiva e quella attiva nei potenziali sinistri che possono ingenerarsi nelle svolte con particolare riferimento all'energia d'urto. Il quadro esigenziale è rappresentato dalla necessità di messa a norma dell'intersezione ai sensi del D.M. 19 Aprile 2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" mediante l'inserimento di una intersezione con circolazione rotatoria, in modo da ottenere il superamento delle seguenti criticità:

- + eliminazione dei punti di conflitto derivanti manovre sinistrorse;
- + riduzione delle velocità di percorrenza dei flussi di attraversamento on in svolta nell'intersezione;
- + limitare l'energia d'urto in caso di sinistro;
- + integrare percorsi di attraversamento per le utenze deboli (ciclisti e pedoni);



✚ valorizzare l'intersezione come accesso all'area turistica.


L'intervento di progetto tiene conto della necessità di minimizzazione dei limiti di esproprio nell'area perimetrale dell'intervento.




6. Descrizione dello stato di progetto:

Per la risoluzione della criticità generata dalla geometria dell'attuale intersezione stradale, è stata prevista una rigeometrizzazione dell'intersezione stessa realizzando una rotatoria circolare a quattro rami principali, di raggio esterno pari a 35,00 m. L'anello di percorrenza dei mezzi sarà largo 6,5 m, con una fascia sormontabile interna di 1.5 m, per permettere ai mezzi più grossi (autoarticolati, pullman) la svolta. All'esterno è prevista, per lo smaltimento delle acque meteoriche, una cunetta trapezia in terra. Nella corona interna, in corrispondenza della fascia sormontabile si realizzerà un anello di autobloccanti con cordonate di calcestruzzo prefabbricate. Le pendenze longitudinali attuali della carreggiata saranno modificate come necessario. L'isola centrale della rotatoria sarà riempita con terreno e piantumata con specie locali. Una torre faro posta centralmente e una serie di lampioni posta in corrispondenza del tracciato viario, illuminerà tutto l'incrocio. L'anello più interno della rotatoria avrà una pendenza trasversale di 20° risultando quindi molto ben visibile per i veicoli in approccio alla rotatoria. Tale visibilità sarà aumentata dalla presenza di una duna verde centrale all'anello, con pendenza trasversale di 30°. Con questo nuovo assetto l'intersezione assume pari gerarchia per i quattro rami viari intersecati, mentre nel caso della geometria attuale, l'asse della S.P. 55 bis - S.S. 291, deteneva un rango superiore alla via Zirra - S.S. 291. Le corsie d'ingresso e d'uscita dall'anello hanno una larghezza trasversale di 6,00 m e 3,00 m. Tale differenza permette di indurre al rispetto del segnale di "dare precedenza" ai veicoli in ingresso e permette un'agevole svolta ai veicoli in uscita in modo che non intralcino il deflusso dei veicoli in transito

nell'anello. **La soluzione progettuale, necessita di variante al PRGC, in quanto una minima parte l'area di sedime ricade in zona omogenea C2 e dovrà essere variata in zona omogenea "grigia" per la viabilità di piano, come meglio evidenziato nel Capitolo 9 della presente relazione.**



Sovrapposizione del progetto su immagine satellitare (Fonte google)



PRG vigente – zona urbanistica C2 (web GIS)

PRG vigente – Particolare dello sfasamento all'unione dei fogli catastali





PRG vigente – zona urbanistica C2 (Tavola 6)

Come bene si evince dalle immagini precedenti, l'intersezione esistente, risulta sfalsata nei rami, per quanto attiene la cartografia WEB GIS in quanto improntata sui rilievi catastali.

Si vuole precisare infatti che l'intervento ricade tra l'unione di due diversi fogli catastali, il 10 e il 5.


Tale errore, di carattere puramente grafico, non influirà nella progettazione né tantomeno nel piano particellare di esproprio. Nelle immagini seguenti si raffigurerà meglio lo sfalsamento, inserendo la rotonda in progetto nella cartografia web GIS. La sovrapposizione del rilievo fatto, con il CTR coincide perfettamente.



PRG in variante – zona urbanistica Viabilità di piano



PRG in variante – zona urbanistica Viabilità di piano in sovrapposizione con la Tav. 6 della cartografia allegata al PRG



Particolare PRG in variante – zona urbanistica Viabilità di piano in sovrapposizione con la Tav. 6 della cartografia allegata al PRG




Il P.R.G. di Alghero è stato approvato con Decreto Assessoriale della RAS n. 1427/U del 5/11/1984.

Dalla data di approvazione ad oggi si sono susseguite varianti che hanno coinvolto destinazioni d'uso puntuali e corretto errori materiali. Tali variazioni hanno prevalentemente coinvolto il territorio urbanizzato. Dal 1997 è in formazione un nuovo strumento urbanistico in adeguamento, prima ai Piani territoriali paesistici, poi al nuovo Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.

La presente variante ha come obiettivo principale quello di modificare le aree la cui destinazione urbanistica attuale gli attribuisce una potenzialità edificatoria, in aree destinata a **Viabilità di Piano**.

La zona interessata dalla presente variante ricade in parte su aree classificate nella zonizzazione del PRG VIGENTE in zona "C" sottozona "C2" e in parte su aree già destinate a viabilità di piano, si rende pertanto necessario variare la destinazione urbanistica della parte di lotto sul quale verrà realizzata la rotatoria, da zona "C" sottozona "C2" a zona "Viabilità di piano". Come risulta dalla cartografia seguente la sovrapposizione della viabilità coincide, per quanto concerne l'asse stradale con una viabilità già pianificata nel PRGC di Alghero, fatta eccezione per la rotatoria che, nel caso in oggetto è stata inserita nell'attuale incrocio a raso mentre, nel Piano in vigore è stata traslata a sud dell'incrocio.



PRG proposto – zona urbanistica Viabilità di piano (sovrapposizione stralcio Tav. 6)


Nella pianificazione della variante è stato tenuto conto dell'ingombro della nuova rotatoria e di una fascia di rispetto pari a tre metri.

Per la realizzazione della rotatoria, tenendo presente che la superficie sulla quale si estende il progetto è già in gran parte ricadente in zona urbanistica destinata proprio alla viabilità di piano, sarà necessaria la trasformazione di soli 2.003,00 mq destinati a zona omogenea C – sottozona C2 in zona grigia destinata alla viabilità di Piano. Questa variante si rende necessaria per includere anche le aree di pertinenza del tracciato stradale. Per meglio comprendere la presente trattazione si vuole sottolineare che l'incrocio in progetto è già esistente e che, la trasformazione in rotatoria avviene, per la maggior parte, in aree la cui

destinazione, per volontà del legislatore, era già quella per cui oggi si chiede la variante.


Di seguito è riportata la tabella delle aree da espropriare per la realizzazione del progetto e le sovrapposizioni con il catastale ed il PRG.

COLORE	SP55BIS - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.M. LA PALMA. AREE DA ESPROPRIARE / OCCUPARE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	N° PIANO	COMUNE	DITTA INTESTATARIA CATASTALE	CODICE COMUNE	DATI CATASTI TERRENI			SUPERFICIE CATASTALE mq	SUPERFICIE DA ESPROPRIARE DEFINITIVAMENTE mq	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE mq	ZONA OMOGENEA	
					FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA' CATASTALE				PRGC	VARIANTE
	1	Alghero	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	A192	5	43	PASCOLO	2.605,00	233,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
	2	Alghero	ERSAT - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA	A192	5	167	SEMINATIVO/ SEMINATIVO IRRIGUIO	18.965,00	205,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
	3	Alghero	LAORE SARDEGNA AGENZIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E SVILUPPO RURALE	A192	5	386	PASCOLO	2.648,00	322,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
	4	Alghero	LAORE SARDEGNA AGENZIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E SVILUPPO RURALE	A192	5	387	PASCOLO	2.631,00	178,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
	5	Alghero	LAORE SARDEGNA AGENZIA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN CAMPO AGRICOLO E SVILUPPO RURALE	A192	10	28	PASCOLO	8.276,00	582,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
	6	Alghero	ERSAT - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA (SUB 1-7)	A192	10	127	ENTE URBANO	17.816,00	474,00	0,00	C2	VIABILITA' DI PIANO
TOTALI PARZIALI [mq]									2.003,00	0,00		



Aree oggetto d'esproprio su stralcio PRG





PARTE IV – ASSETTO AMBIENTALE

7. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La Valutazione Ambientale Strategica (Vas) è stata introdotta dalla Direttiva Europea 2001/42/CE che ha esteso il sistema della valutazione ambientale, in precedenza previsto dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale per i soli progetti, ai piani e programmi. A livello nazionale la direttiva comunitaria è stata recepita attraverso il D.Lgs. 152/2006 e in particolare con la Parte Seconda “Procedure per la Via, la Vas e l'ippc”, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il D.Lgs. 152/2006 è stato modificato dal D.Lgs 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs n. 152/2006, recante norme in materia ambientale". Con il D.Lgs n. 128/2010 è stato quindi ulteriormente modificata anche la parte II del D.Lgs 152/2006. La Regione Sardegna con la L.R. n. 9/2006 ha definito due ruoli differenti per regione e province in materia di valutazione ambientale strategica.

In particolare viene conferito alla Regione:

- il ruolo di autorità competente per la VAS per tutti i piani e programmi di livello regionale;

- predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
 - formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
- mentre alle Province viene conferito:

- il ruolo di autorità competente per la VAS per tutti i piani e programmi di livello provinciale e comunale.

Nell'attesa che la Regione Sardegna approvi una legge organica in materia di valutazione ambientale, sono state approvate dalla Giunta Regionale una serie di direttive inerenti indicazioni per le procedure a livello regionale della valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica; in ultimo quelle approvate con Deliberazione n. 34/33 del 07.08.2012.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguarda tutti i piani e/o programmi, e le loro varianti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., prevede, in generale, che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.A.S. le modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri previsti dalla norma richiamata, possono determinare effetti significativi sull'ambiente.

Le linee guida regionali per la VAS dei Piani Urbanistici Comunali al punto 2.2.1 "verifica di assoggettabilità" evidenziano che non sono da sottoporre a procedura di verifica:

- a. le varianti ai piani urbanistici comunali riconducibili per legge a provvedimenti di autorizzazione per la realizzazione di opere singole, ferma restando l'eventuale applicazione della normativa in materia di VIA o, in caso di non applicazione della procedura di VIA, lo specifico esame degli aspetti ambientali in sede di autorizzazione;
- b. le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti modifiche normative e/o dei meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- c. le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti correzioni di errori cartografici del PUC stesso;
- d. le varianti ai piani urbanistici comunali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- e. i piani attuativi dei piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS;
- f. i piani attuativi relativi a piani urbanistici comunali non sottoposti a VAS, purché tali strumenti attuativi non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di



Incidenza, secondo la vigente normativa.

La variante proposta rientra tra le fattispecie delle varianti non sostanziali, come definite dall'allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.1.2019, in particolare:

3.3 MODIFICHE CHE COSTITUISCONO VARIANTI NON SOSTANZIALI AL PIANO URBANISTICO COMUNALE

L'articolo 20, comma 26, prevede che costituiscano varianti "non sostanziali" al Piano le modifiche allo stesso Piano non ricomprese nelle varianti sostanziali (comma 23) e nei casi non costituenti variante (comma 25).

Rientrano tra le varianti "non sostanziali" le modifiche che:

a) introducono aree a destinazione agricola, con normativa conforme alle altre zone agricole già individuate dal Piano nell'immediato intorno, a condizione che le previsioni siano coerenti con le disposizioni pianificatorie e normative sovraordinate. Si precisa che le modifiche alle norme rientrano tra le varianti sostanziali in quanto modificano la qualificazione dell'ambito territoriale individuato;

b) introducono aree di salvaguardia, che non riguardino beni paesaggistici, con normativa conforme alle altre zone di salvaguardia già individuate dal piano. Analogamente all'ipotesi precedente, si precisa che le modifiche alle norme tecniche di attuazione rientrano tra le varianti sostanziali in quanto variano la qualificazione dell'ambito territoriale individuato;

c) reiterano vincoli preordinati all'esproprio;

d) introducono aree per standard urbanistici all'interno del centro urbano edificato con riclassificazione di aree già destinate ad edificazione;

e) variano la qualificazione delle aree standard già esistenti nel Piano, nel rispetto delle quantità minime già previste dall'articolo 6 del Decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per le singole aree (Comuni della I e II Classe: S1 min= 4,50 mq; S2 min = 2,00 mq; S3 min = 9,00 mq; S4 min = 2,50 mq. Comuni della III e IV Classe: S1 min= 4,00 mq; S2 min = 2,00 mq; S3 min = 5,00 mq; S4 min = 1,00 mq);

f) modificano le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione di zona, senza incidere sui parametri urbanistici.

Come si è accennato, il comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, prevede che l'autorità procedente sottoponga le varianti, siano esse sostanziali o non sostanziali, a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente.

Le varianti non sostanziali seguono la procedura delineata nei commi dal 28 al 34 dell'articolo 20, che può essere così sintetizzata:

- l'autorità procedente sottopone la variante a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente; nel caso la variante sia soggetta a VAS, si applica il procedimento previsto per le varianti sostanziali;

- l'autorità procedente adotta la variante con deliberazione del Consiglio comunale; la deliberazione consiliare deve puntualmente indicare -previa istruttoria dell'ufficio tecnico comunale- le condizioni che determinano la classificazione della variante come non sostanziale, ai sensi della qualificazione sopra riportata;

- entro 15 giorni dall'adozione, l'autorità procedente trasmette alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia la deliberazione unitamente ai relativi allegati, comprensivi di "un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all'allocazione delle relative previsioni insediative, al rispetto degli standard";

- entro 15 giorni dalla ricezione, la Regione, nel caso di erronea qualificazione, comunica la necessità di sottoporre la variante al procedimento relativo alle varianti sostanziali e l'iter prosegue con le procedure delineate per tale tipo di varianti; qualora, invece, la qualificazione sia corretta, nei successivi 15 giorni la variante non sostanziale è pubblicata mediante deposito presso la segreteria del Comune, a disposizione degli interessati. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del Comune. Ai fini della piena conoscibilità la variante, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;

- entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione della variante e presentare osservazioni, in forma scritta. Si precisa che anche la Regione nel periodo di pubblicazione della variante può effettuare osservazioni sulla coerenza delle modifiche programmate dall'amministrazione comunale con gli strumenti di pianificazione e con la normativa sovraordinata; l'amministrazione comunale è tenuta all'adeguamento;

- nei 30 giorni successivi, la variante è approvata, previo esame delle osservazioni pervenute, con deliberazione del Consiglio comunale e pubblicata, unitamente ai relativi allegati, nel sito internet istituzionale del Comune e per estratto sul BURAS;

- il Comune invia alla Regione la comunicazione di approvazione della variante non sostanziale, unitamente agli elaborati cartografici e normativi, perché possa disporre degli atti pianificatori delle amministrazioni comunali nella versione aggiornata e vigente.



Essendo pertanto previsto, nel comma 24 dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, che l'autorità procedente sottoponga le varianti, siano esse sostanziali o non sostanziali, a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente, **si ritiene che la variante urbanistica proposta necessita di essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e si allega pertanto alla suddetta Variante il rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS.**

8. Compatibilità con le previsioni del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (P.A.I.) approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10.07.2006, aggiornato con D.P.G.R. n. 35 del 21.03.2008, e in ultimo modificate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 28.10.2019, all'art. 8 dispongono:

Comma 2 “Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli interventi di mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente”.

Comma 2bis “Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, comma 5 della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

La presente variante urbanistica prevede sinteticamente le seguenti variazioni alla pianificazione vigente:

- **Variazione di destinazione urbanistica per riduzione della zona omogenea “C – Espansione Residenziale” sottozona C2 Espansione residenziale non convenzionata”, che interessa parte dei mappali 387, 386, 167, 43 del foglio 5 e i mappali 28 e 127 del Foglio 10, la cui destinazione**

urbanistica viene variata con i caratteri della zona omogenea “Viabilità di Piano”, meglio dettagliata nella tavola grafica allegata alla variante, per complessivi mq 2.003,00, pari superficie è declassata diventando zona “Viabilità di piano”.

La variante è da considerarsi non sostanziale poiché non incide sul dimensionamento volumetrico e sugli indici di fabbricabilità, e quindi sull’antropizzazione dei suoli; al contrario avendo una minore capacità insediativa vanno a ridursi gli incrementi volumetrici avendo degli effetti diretti sulla tutela e sostenibilità ambientale. Si precisa inoltre che quasi tutta l’area destinata al progetto di rotatoria è inserita nel PRG come Viabilità di Piano perché l’incrocio è già esistente.

9. Inquadramento territoriale e vincolistico

L’area dove sarà realizzata la nuova rotatoria è ubicata nell’agro sparso di Alghero in località Santa Maria La Palma, in prossimità della cantina Santa Maria la Palma, una delle più importanti aziende vitivinicole della Sardegna, a pochi chilometri dall’aeroporto di Alghero-Fertilia e dalla Zona industriale di San Marco, Santa Maria La Palma e una frazione di circa 1.000 abitanti del comune di Alghero, situata a circa 15 km dalla città. Gli abitanti della frazione, sono comunque concentrati nelle campagne circostanti, più che nel centro abitato vero e proprio, che fanno parte della maglia insediativa della bonifica con gli ambiti agricoli organizzati della Piana della Nurra.

Tale area è inquadrata nella C.T.R. Numerica in scala 1:10.000 n° 458120 “Santa Maria La Palma” e nella Carta Topografica d’Italia I.G.M. in scala 1:25000 Foglio n° 458 sez. II “Santa Maria La Palma”.



Inquadramento territoriale – Stralcio IGM Foglio 458 sez. II “Santa Maria La Palma”


10. Pericolosità Idrogeologica:

In riferimento al rischio idrogeologico la Regione Sardegna ha elaborato due piani cui bisogna rapportarsi per qualsiasi opera e/o intervento da realizzarsi.

- **Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**, elaborato dalla Regione Sardegna ai sensi della L. 18.05.1989 n. 183 e dalla L. 03.08.1998 n. 267, approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10.07.2006 e aggiornato con D.P.G.R. 148 del 26.10.2012, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
- **Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)** approvato definitivamente dal Comitato istituzionale con Delibera n.2 del 17.12.2015, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali; costituisce un approfondimento ed una integrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Il Comune di Alghero è ricompreso all'interno del bacino unico della Sardegna, sub-bacino n. 3 "Coghinas - Mannu - Temo" così come individuato dal P.A.I. e dal P.S.F.F. della Regione Sardegna.

Nel sito oggetto di studio non gravano vincoli inerenti la pericolosità da frana e la pericolosità idraulica ai sensi della vigente pianificazione regionale.



Stralcio PAI – PSFF



L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito di paesaggio costiero n. 13 "Alghero" del vigente piano paesaggistico regionale (PPR).






STRALCIO DAL P.P.R. (fascia costiera e zone della bonifica)



USO DEL SUOLO (UDSCOD 1121 TESSUTO RESIDENZIALE)





STRALCIO DAL P.R.G. – Tavola n. 06



PRG vigente zona urbanistica C2 –Web Gis Cartografia PRG



11. Conclusioni.

Dallo studio e dall'analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito oggetto di studio si evince inoltre che:

1. I litotipi geologici che caratterizzano la zona sono rappresentati dai depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene cui seguono le litologie calcaree sedimentarie del Mesozoico; i depositi alluvionali sono rappresentati da ghiaie e sabbie con matrice limosa, mentre lo strato più profondo è costituito da calcari bioclastici e marnosi;
2. nell'area di studio non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità tali da determinare una pericolosità geomorfologica;
3. l'idrografia superficiale non ha evidenziato possibili fenomeni alluvionali;
4. gli interventi previsti in progetto presentano modesti carichi che risultano consoni e idonei dal punto di vista geologico e geotecnico, come risulta dalla verifica agli stati limite ultimi della portanza della fondazione.

Le scelte urbanistiche adottate per la predisposizione della presente variante sono tali che i suoi effetti:

- non peggiorano le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli;
- garantiscono, in caso di interventi conformi, condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
- garantiscono coerenza con i piani di protezione civile;
- non peggiorano le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario e non aumentare il rischio di inondazione a valle;
- non peggiorano le condizioni di stabilità dei suoli e non compromettono la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale nella sistemazione idrologica della zona a regime;
- non aumentano il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invaso per le aree interessate.

In considerazione di quanto sopra esposto si può affermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche proposte con le norme del P.A.I. Sardegna, ritenendo inoltre che la presente variante urbanistica non debba



essere supportata dallo studio di compatibilità geologica geotecnica e idraulica ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I. Sardegna (piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Sardegna).

Le scelte progettuali adottate si possono ritenere adeguate e compatibili in quanto non sono stati riscontrati possibili scenari di pericolosità geologica tali da comprometterne la loro realizzazione.

Sassari 18 gennaio 2023

Il tecnico
Dott. Ing. Marco Nuvoli



Sommario

.....	1
1. Introduzione:.....	1
PARTE I - DEFINIZIONE DEL QUADRO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO DI RIFERIMENTO:	2
2. Quadro di riferimento procedurale.	5
3. Quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio:	6
PARTE II – PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE	7
4. Strumenti urbanistici vigenti	7
PARTE III – VARIANTE URBANISTICA PROPOSTA	8
5. Descrizione dello stato attuale dell'area:	8
6. Descrizione dello stato di progetto:.....	9
PARTE IV – ASSETTO AMBIENTALE	15
7. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)	15
8. Compatibilità con le previsioni del Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)	19
9. Inquadramento territoriale e vincolistico.....	20
10. Pericolosità Idrogeologica:	21
11. Conclusioni.	25

